

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha approvato alcuni provvedimenti anticrisi ed, in particolare, l'art. 9 all'oggetto "tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", che prevede, al comma 1, quanto segue:

"al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

- 1) le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
- 2) nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
- 3) allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter del dl 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, è effettuata anche dagli enti locali;
- 4) per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito D.M., da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Considerato:

che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni è necessario predisporre una programmazione delle attività dell'ente fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;

che il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato un'accurata attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in Bilancio;

Analizzate le disposizioni contenute nell'allegato documento, indicato con la lettera A), che diviene parte integrante della presente deliberazione;

Visto l'art. 23, comma 5/a, della legge 18.06.2009, n. 69, sulla trasparenza tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti che prevede l'individuazione di un "indicatore di tempestività dei pagamenti"

le cui modalità di attuazione verranno stabilite con apposito decreto ministeriale i cui contenuti sono già, praticamente, in linea con i modelli organizzativi specificati nell'allegato A);

Dato atto che le misure organizzative di cui all'allegato A) hanno natura del tutto provvisoria, per le ragioni sopra esposte, e che le stesse potranno essere successivamente modificate, qualora si verificano diversi presupposti normativi, apportando, ove ricorrano, le opportune integrazioni ai Regolamenti del Comune vigenti in materia;

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 n. 267/2000, resi dal responsabile ufficio ragioneria;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, le misure organizzative di cui all'allegato A);
- 2) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi, al fine di dare immediata esecuzione alle misure organizzative di cui al presente provvedimento;
- 3) di pubblicare le presenti misure adottate sul sito dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge 102/2009.

Con successiva ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

MISURE ORGANIZZATIVE

Al fine di organizzare il sistema dei pagamenti, i responsabili dei servizi devono:

- 1) inserire nei bandi di gara per l'appalto dei servizi, lavori, prodotti e opere termini di pagamento non inferiori a 60 giorni, salvo i casi in cui il pagamento sia collegato all'elargizione di contributi. Nella fattispecie, si dovrà aggiungere la dizione "si farà luogo al pagamento ad avvenuto incasso dei finanziamenti derivanti da trasferimenti statali, regionali o provinciali" stabilendo un termine ragionevole di dilazione al fine di evitare possibili successivi contenziosi;
- 2) Richiedere ai fornitori preventivi per l'acquisizione di servizi, lavori, prodotti e opere in economia che prevedano termini di pagamento non inferiori ai 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che dovrà essere evidenziato nell'atto che impegna la spesa;
- 3) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del servizio Finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
- 4) Seguire la stessa procedura di cui al punto 3 anche per l'emissione dei buoni d'ordine, per le spese consentite ed entro il limite previsto dal vigente regolamento per la disciplina dei procedimenti di spesa per l'acquisizione dei beni e servizi in economia;
- 5) Accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione di impegni di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare il Patto di stabilità);
- 6) Verificare le fatture pervenute facenti capo al proprio servizio al fine di predisporre gli atti di liquidazione da trasmettere unitamente alle fatture stesse al servizio finanziario tenendo conto dei tempi tecnici necessari per emettere i mandati di pagamento in tempo utile;
- 7) Attestare nell'atto di liquidazione che il fornitore/appaltatore è in regola con il DURC, come risulta dal relativo certificato presentato dal medesimo od accertato dal responsabile del servizio interessato;
- 8) Obbligo di segnalare sull'atto di liquidazione il numero del capitolo del PRO con il numero dell'atto di impegno oltre che la verifica dell'inserimento delle coordinate IBAN sulla fattura di pagamento;
- 9) Il responsabile del servizio finanziario dovrà provvedere prima di emettere il mandato di pagamento di importo superiore ai 10.000,00 € alla verifica dell'adempienza dei pagamenti del creditore verso altri Enti;

10) In caso di violazione degli obblighi di accertamento preventivo di cui ai punti precedenti il responsabile di servizio è soggetto alla responsabilità disciplinari per omissione atti d'ufficio come previsto nel regolamento di disciplina vigente.